

Carpi, 30/09/2021

Comunicazione 04/2021

Oggetto: CONTROLLO GREEN PASS

Come sappiamo è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 127/2021 (in allegato) che introduce "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Si riportano le disposizioni più importanti limitatamente al settore privato.

IN SINTESI OCCORRE:

- dotarsi di un apparecchio per il controllo del Certificato Verde: suggeriamo di utilizzare un dispositivo dedicato e specifico (es. nel caso di uso di cellulare NON utilizzare o far utilizzare telefoni personali);
- scaricare e provare la app per il controllo. L'applicazione si scarica da qui: <https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid/>
- designare formalmente la persona addetta al controllo Certificato Verde (vedi modulo allegato);
- informare il personale con avviso in bacheca o e.mail o altra modalità della norme in oggetto (vedi avviso allegato).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti a possedere e ad esibire, su richiesta, il Certificato Verde COVID-19 tutti coloro che svolgano un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie competenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'obbligo di cui sopra è necessario per accedere, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. Quindi qualsiasi persona che acceda in un luogo di lavoro per svolgere una attività lavorativa deve esibire il Green Pass.

DURATA DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

L'obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine al momento di cessazione dello stato di emergenza.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E MODALITÀ OPERATIVE

I datori di lavoro privati devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per verificare il rispetto dell'obbligo di certificazione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e del controllo. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.

LAVORATORE PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Certificato Verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze sotto il profilo disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso comunque denominato.

Per aspetti legati al contratto di lavoro fate riferimento ai vostri consulenti del lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una volta sola e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI

In caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro ovvero in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine del 15 ottobre 2021, è prevista a suo carico una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000, mentre in caso di accesso da parte del lavoratore sprovvisto del Certificato Verde COVID-19 nei luoghi di lavoro è prevista a carico di quest'ultimo una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500.

Cordiali saluti
Bruno Pullin